



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 21.05.2009

OGGETTO: Mozione presentata dai Capigruppo consiliari ing. Perfetto Giuseppe UDEUR e Giovanni Giaccio U.D.C., al fine di determinare le quote da pagare per gli oneri concessori di cui alla legge 326/03;

L'anno duemilanove e questo giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18,00 nell'aula Polivalente presso la S.M. Nicola Romeo, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 12.05.2009 prot. 11297 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 23 e assenti n. 08 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	n. ord	Cognome e Nome	pre-sen-ti	as-sen-ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO	X		18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	D'APONTE VINCENZO	X		20	PEDATA MICHELE		X
5	DI LORENZO FRANCESCO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO CORRADO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	TREVIGLIO INNOCENZO	X		26	PERFETTO GIUSEPPE	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

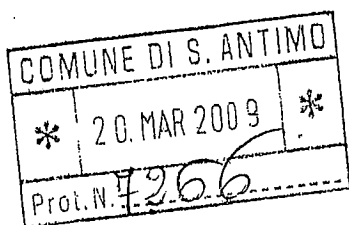
OMISSIS

Sull'argomento il Consigliere Treviglio chiede il rinvio in quanto è opportuno chiedere un parere legale che può essere richiesto solo dopo l'approvazione del Bilancio e la predisposizione del programma degli incarichi.

I Consiglieri Perfetto e Giaccio, firmatari della mozione sono d'accordo alla proposta di rinvio, a condizione che sia risolto il problema.

Capogruppo UDEUR
Ing. Giuseppe Perfetto

Capogruppo UDC
Giovanni Giaccio



Al Presidente del Consiglio Comunale
di Sant'Antimo (NA)
Geom. Vincenzo D'Aponte

OGGETTO: Mozione ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Sant'Antimo, approvato con delibera consiliare n. 40 del 9.5.2000.

I sottoscritti Ing. Perfetto Giuseppe e Giovanni Giaccio presentano mozione ai sensi e per gli effetti della norma meglio in oggetto specificata, al fine di determinare le quote da pagare per gli oneri concessori di cui alla legge 326/03:

Premesso che:

La Legge 24 novembre 2003 n.326

(G.U. del 25 Novembre 2003, n.274 Suppl. ord.n.181)

Prevede quanto segue:

Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n.269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Art.32. la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004 unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

Art.33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10% della misura determinata dalla tabella C, allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche repressive degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985 n.47

Art.34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n.47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento.....

La legge Regionale n.10 del 18 novembre 2004 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n.269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Ing. Giuseppe Perfetto.

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Giovanni Giaccio.

24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni", ha previsto, tra l'altro all'articolo 6 quanto di seguito:

1.La misura dell'oblazione determinata dalla tabella C allegata al decreto legge n.269/03; è aumentata del dieci per cento. (*)

2.E' istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio il fondo per la repressione degli abusi edilizi nel quale confluiscono le somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui al comma 1.....

3.Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento alla misura stabilita dalla disciplina vigente.

4.Le risorse derivanti dall'incremento degli oneri concessori di cui al comma 3 sono prioritariamente impiegate dai comuni per far fronte alle spese occorrenti alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza, nonché per l'attuazione di interventi di recupero degli insediamenti abusivi oggetto di riqualificazione, al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, geologico, idrogeologico e paesaggistico-ambientale;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti.

5.La misura dell'anticipazione degli oneri concessori, come aumentata ai sensi del comma 3, è determinata nel cinquanta per cento del relativo ammontare ed è versata all'atto della presentazione della domanda di condono....

6.omissis

La Corte Costituzionale Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n.49 (G.U. 15 febbraio 2006 n.7, 1° serie speciale), ha pronunciato la seguente sentenza in merito ai giudizi di legittimità costituzionale degli articoli di legge di alcune regioni ed in particolare della Regione Campania 18 novembre 2004, n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n.,269 articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003 n.2006 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 20, il 27, 29 dicembre 2004, il 7 e il 13 gennaio 2005 e depositati in cancelleria il 23, 30 dicembre 2004 e il 7, l'11 e il 19 gennaio 2005 ed iscritti ai nn.114 e 115 del registro ricorsi 2004 e ai nn.2,3.7.8 e 9 del registro ricorsi 2005.

PQM

Riuniti i giudizi

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.1, dell'art.3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2, dell'art.4, dell'art.6 commi 1,2 e 5, e dell'art.8 della Legge della Regione Campania 18 novembre 2004 n.10 (Norme

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n.,269 articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003 n.2006 di conversione e successive modifiche ed integrazioni

Omissis

In sintesi dell'art.6 della Legge Regionale n.10 del 18 novembre 2004, si dichiarano costituzionali, tra l'altro gli articoli:

3.Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento alla misura stabilita dalla disciplina vigente.

4.Le risorse derivanti dall'incremento degli oneri concessori di cui al comma 3 sono prioritariamente impiegate dai comuni per far fronte alle spese occorrenti alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza, nonché per l'attuazione di interventi di recupero degli insediamenti abusivi oggetto di riqualificazione, al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

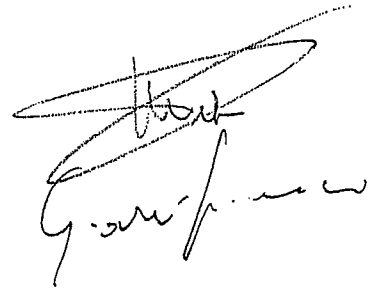
- b)rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, geologico, idrogeologico e paesaggistico-ambientale;
- c)realizzare un razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti.

Visto:

- che la Legge Regionale 10/04 all'art. 6 comma 3, dispone che gli oneri concessori sono aumenti del 100% della disciplina vigente;
- che con la dizione "disciplina vigente" si deve intendere quella applicata dal comune al momento dell'entrata in vigore della L. 326/03;

Propongono al Consiglio Comunale di deliberare

- che per il rilascio del titolo abitativo previsto per le opere abusive condonabili ai sensi della L. 326/03 vanno applicati gli oneri concessori opportunamente raddoppiati vigenti nel Comune al momento dell'entrata in vigore della sopracitata normativa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. ...", is written over a large, stylized circular mark or stamp.

COMUNE DI SANT'ANTIMO
(Provincia di Napoli)

VII SETTORE-Edilizia Privata

COMUNE DI SANT'ANTIMO
(Prov. di Napoli)
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo Interno
Nr. 477 del 5/3/09

Li, 06.02.2009

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto:

Mozione del consigliere comunale ing. Perfetto Giuseppe concernente l'applicazione degli oneri concessori degli abusi edilizi oggetto di condono ai sensi della legge 326 del 24.11.2003.

In ordine a quanto sollevato dal consigliere comunale ing. Giuseppe Perfetto con mozione a Sua firma del 13.12.2009 circa la determinazione degli oneri concessori dovuti per la definizione delle pratiche di condono edilizio prodotte ai sensi della legge 326/2003, si riferisce quanto segue:

Per l'applicazione degli oneri concessori agli abusi edilizi oggetto di sanatoria ai sensi della legge 326/2003, valgono le disposizioni della normativa in vigore sul territorio regionale.

In Campania, va applicato il comma 3 dell'art. 6 della legge Regionale n. 10 del 18.11.2004 che testualmente recita: "gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente".

La disciplina vigente che regola gli abusi in argomento è quella dettata dal decreto legge 30 Settembre 2003 n. 269, art. 32 modificato dalla legge 24.11.2003 nr. 326 che in applicazione agli oneri concessori dispone l'anticipo di € 55,00 al mq. giusta tabella D allegata alla citata legge.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 10.02.2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6 commi 1, 2 e 5 e dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2004.

Resta, quindi in vigore il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. n. 10/04 che dispone il doppio degli oneri concessori rispetto alla tabella D allegata alla legge 326/2004. (€ 55,00 al mq. X 2)

L'importo a mq. applicato a titolo di oneri concessori per il rilascio del condono edilizio è quindi quello sancito dalla vigente normativa regionale cui la legge 326 fa rinvio.



UFFICIO URBANISTICA
Il Dirigente F.F.
(Geom. Giovanni Pedata)

Punto n. 2 o.d.g.

“Mozione presentata dai capigruppo consiliari Ingegnere Perfetto Giuseppe Udeur e Giaccio Giovanni UDC, al fine di determinare le quote da pagare per gli oneri concessori, di cui alla legge 326/2003”

PRESIDENTE: Prende la parola il Consigliere Treviglio.

CONSIGLIERE TREVIGLIO: Per ciò che concerne la mozione presentata dall'Ingegnere Perfetto e da Giaccio, come maggioranza, riteniamo che tale argomento non sia stato adeguatamente approfondito. Nonostante ci sia un parere inequivocabile espresso anche dal difensore civico e dall'ufficio urbanistica, onde evitare il sorgere di ulteriori fraintendimenti, chiediamo un parere legale, come richiesto nel mozione, e siccome il regolamento per il conferimento degli incarichi prevede che la spesa per il conferimento stesso sia previsto nel bilancio e dal momento che solo oggi provvederemo all'approvazione dello stesso, nei prossimi giorni sarà possibile provvedere all'approvazione del piano per le consulenze, quindi riteniamo consequenziale rinviare la discussione della mozione solo dopo aver provveduto agli atti di cui sopra e al conseguente parere legale. Grazie.

PRESIDENTE: Prende la parola il Consigliere Perfetto.

CONSIGLIERE PERFETTO: Sono d'accordo con la proposta fatta dal capogruppo di Forza Italia, perché, effettivamente, ho visto che c'è un parere del difensore civico e ritengo che il difensore civico abbia dato un parere al di là delle sue competenze, e, quindi, ritengo che questa mozione debba essere discussa un po' più approfonditamente e con pareri legali più autorevoli. Grazie.

PRESIDENTE: Quindi il Consigliere Perfetto la ritira?

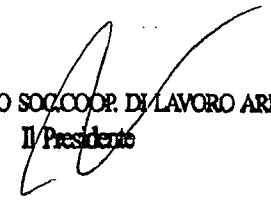
CONSIGLIERE PERFETTO: La ritiro, ma siccome l'ho presentata insieme al Consigliere Giaccio vorrei sapere lui che cosa ne pensa, se la dobbiamo ritirare per, poi, ripresentarla lunedì prossimo, cosicché abbiamo il tempo per essere discussa.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Giaccio.

CONSIGLIERE GIACCIO: Concordo con quello che ha detto il Consigliere Perfetto, però se vogliamo risolvere questo problema cerchiamo di affrontarci legalmente. Cara segretaria cerchi anche lei di vedere come si deve fare, perché è una situazione che si rimanda già da diverso tempo. Diamoci una scadenza, entro il mese di giugno dobbiamo risolvere questo problema! Grazie.

PRESIDENTE: Quindi, la mozione viene ritirata.

DIGITO TUTTO SOCCOOP. DI LAVORO ARL
Il Presidente



DELIBERA C.C.N. 16 DEL 21. 05. 2009

IL PRESIDENTE
GEOM. D'APONTE VINCENZO



IL SEGRETARIO GENERALE
DRA PATRIZIA MAGNONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal.....09 GIU. 2009.....

Li,.....09 GIU. 2009.....



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Molito Pietro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....